

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 142-bis)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 19 settembre 1963
(V. Stampato n. 135)

presentato dal Ministro del Tesoro
(COLOMBO)

di concerto col Ministro del Bilancio
(MEDICI)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 20 settembre 1963

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

N. B. — Testo recante le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge, ai capitoli dello stato di previsione e all'Elenco n. 3.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'esercizio 1963-64, quelli descritti negli annessi elenchi numeri 1 e 2.

Art. 3.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 sono autorizzate le seguenti spese:

lire 154.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 75.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;

lire 706.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;

lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell'articolo 20 della

legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859, delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificata dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689;

lire 86.054.000.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi navali; depositi di munizioni e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; per il potenziamento della D.A.T. e per le nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle relative agli impianti tecnici e logistici, nonché all'acquisto od esproprio di terreni; per spese per il Centro di energia nucleare;

lire 8.395.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici, sanitario ed ippico-veterinario dell'Esercito e dei servizi logistici dell'Aeronautica;

lire 3.030.000.000 per la costruzione, sistemazione, trasformazione ed ampliamento di impianti degli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonché per l'acquisto di attrezzature mobili.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	N. 21.000
Marina	» 15.750
Aeronautica	» 28.930

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	N. 36.000
Marina	» 9.000
Aeronautica	» 4.100

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.900 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

Art. 6.

Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, a norma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516, in 7.136 unità.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 — a norma dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 — la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme o rafferme è fissata come appresso:

sergenti	N. 11.500
graduati e militari di truppa	» 5.100

Art. 8.

Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo naviganti — da mantenere in servizio a nor-

ma dell'articolo 1 — comma secondo — della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito in 300 unità.

Art. 9.

Per l'esercizio finanziario 1963-64, la forza organica dei sergenti dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, è fissata, a norma dell'articolo 1 — ultimo comma — della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, in 7.000 unità.

Art. 10.

Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 è stabilito come appresso: *

sottotenenti di vascello e gradi	
corrispondenti	N. 30
guardiamarina	» 80

Art. 11.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle annesse tabelle (Elenco numero 3).

Art. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384, e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113, e 31 luglio 1954, n. 599.

Art. 13.

Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 258, 259, 260, 261, 263 e 264 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64, della somma di complessive lire 86.054.000.000 autorizzata con l'articolo 3 — sesto comma — della presente legge.

Art. 14.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 le somme occorrenti per provvedere — ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638, e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 — alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti militari e degli Enti aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue:

Esercito	L. 3.500.000.000
Marina	» 3.000.000.000
Aeronautica	» 1.500.000.000
Arma dei carabinieri »	2.000.000.000

Arti. 15.

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 della legge 27 febbraio 1955 n. 64, è estesa alle disponibilità risultanti da economie realizzate sui capitoli nn. 196, 197, 203 e 209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alla iscrizione di dette disponibilità per lire 500 milioni sul capitolo n. 231, per lire 500 milioni sul capitolo n. 219 e per la somma residua sul capitolo n. 232 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64.

I capitoli dello stato di previsione sono stati approvati nel testo del Governo, con le seguenti modificazioni:

Capitolo n. 115. — « Materiali per lavori di trasformazione e costruzione di mezzi navali ed acquisto di mezzi navali non iscritti nel quadro del naviglio militare; provvista delle relative dotazioni da eseguirsi negli arsenali militari marittimi e presso l'industria privata; costruzioni navali, sistemazione dei cannoni sulle navi mercantili a scafo metallico; acquisto aeromobili, radiobersagli e relative attrezzature; manutenzioni e riparazioni », diminuito lo stanziamento da lire **24.500.000.000** a lire **24.000.000.000**;

Capitolo n. 119. — « Rinnovamento, munizionamento e torpedini — Munizionamento per esercitazioni di tiro a terra ed a bordo — Materiali per costruzioni di bersagli — Premi di tiro », diminuito lo stanziamento da lire **845.000.000** a lire **645.000.000**;

Capitolo n. 137. — « Viveri ed assegni di vitto — Spese per i corsi di panificazione e molitura », elevato lo stanziamento da lire **40.324.000.000** a lire **41.224.000.000**;

Capitolo n. 138. — « Prima vestizione — Indumenti e dotazione speciali — Equipaggiamento individuale e di reparto — Divise e indumenti da lavoro per il personale operaio — Materiali per il servizio generale e di cucina — Attrezzature campali — Acquisto, manutenzioni e rinnovazioni (b) », diminuito lo stanziamento da lire **16.242.000.000** a lire **15.342.000.000**;

Capitolo n. 144. — « Viveri ed assegni di vitto », elevato lo stanziamento da lire **5.220.000.000** a lire **5.920.000.000**;

Capitolo n. 151. — « Viveri ed assegni di vitto », elevato lo stanziamento da lire **11.282.000.000** a lire **11.432.000.000**;

Capitolo n. 189. — « Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica (articoli 20 e 44 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958) », diminuito lo stanziamento da lire **4.716.743.500** a lire **4.566.743.500**;

Capitolo n. 217. — « Viveri ed assegni di vitto per i militari dell'Arma dei carabinieri », elevato lo stanziamento da lire **950.000.000** a lire **1.027.000.000**.

Capitolo n. 219. — « Spese di prima vestizione, di manutenzione e rinnovazione del corredo dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri — Spese per la provvista, manutenzione e rinnovamento degli oggetti di equipaggiamento (individuale e di reparto) ed indumenti speciali », diminuito lo stanziamento da lire **3.896.000.000** a lire **3.819.000.000**.

Conseguentemente, nel Riassunto per titoli, Titolo I, Spesa ordinaria, Categoria I, Spese effettive:

Servizi tecnici: *Servizi della Marina militare*, diminuito lo stanziamento da lire **34.765.000.000** a lire **34.065.000.000**;

Servizi logistici: *Servizi della Marina militare*, elevato lo stanziamento da lire **11.362.000.000** a lire **12.062.000.000**;

Servizi logistici: *Servizi dell'Aeronautica militare*, elevato lo stanziamento da lire **29.487.600.000** a lire **29.637.600.000**;

Fondo a disposizione: *Spese comuni alle tre Forze armate*, diminuito lo stanziamento da lire **4.716.743.500** a lire **4.566.743.500**.

Nell'Elenco n. 3, la tabella « **Miglioramento vitto** » è così modificata:

« Miglioramento vitto normale per tutto il personale provvisto di razioni in conformità delle disposizioni regolamentari vigenti presso ciascuna Forza armata », elevata la cifra da lire **25** a lire **40**;

« Miglioramento vitto a personale a bordo su navi in armamento o nella riserva », elevata la cifra da lire **30** a lire **45**;

« Miglioramento vitto per militari dislocati in zone malariche », elevata la cifra da lire **35** a lire **50**;

« Miglioramento vitto per piccoli nuclei », elevata la cifra da lire **50** a lire **65**;

« Miglioramento vitto per piccolissimi nuclei (non superiore a 5 militari) », elevata la cifra da lire **100** a lire **115**;

« Miglioramento vitto per militari ammessi a case di riposo », elevata la cifra da lire **175** a lire **190**;

« Miglioramento vitto per ricorrenze speciali », elevata la cifra da lire **100** a lire **115**.